



COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO

PRECAUTE MODALITA' DI EROGAZIONE DI ALCUNE PRESTAZIONI E SERVIZI DI ASSISTENZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

- Approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 28.02.2001
- Approvato dall'O.RE.CO. in seduta del 14/3/01 n. 215

CAPO I

Principi generali, finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di alcune prestazioni e servizi alla persona, che il Comune di Cornegliano Laudense istituisce nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza, ispirandosi oltre che ai principi della Costituzione e dello Statuto Comunale, alla legislazione nazionale e regionale ed in particolare:

- art. 2 e 32 della Costituzione
- art. 2 dello Statuto Comunale
- art. 9 Legge 8/6/1990, n. 142
- art. 25, 32 e 45 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Lgs. 31/3/1998, n. 109
- D. Lgs. 3/5/2000, n. 130
- Legge Regionale n. 1/86

Il Comune di Cornegliano Laudense, nell'esercizio delle suddette funzioni e attraverso l'applicazione del presente regolamento, persegue l'obiettivo primario di eliminare situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano in via sperimentale, per il triennio previsto all'art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 7/5/99 n. 221, i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 Maggio 2000 n. 130, con le modalità attuative previste dai D.P.C.M. 21 maggio 1999 n. 221, D.P.C.M. 21 luglio 1999 e DM 29 luglio 1999.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Art. 2 - Obiettivi dei servizi socio-assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

• prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di lavoro e di studio;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensibilizzandone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 - Prestazioni, servizi e interventi

Il Comune di Cornegliano Laudense, nell'ambito delle proprie competenze in campo socio-assistenziale, e allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio economico e sociale, attivando interventi e offrendo servizi, che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, attiva interventi e offre servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura del costo a determinate situazioni economiche, in particolare:

- Assistenza economica straordinaria
- Frequenza Scuola Materna - Asili Nido
- Refezione scolastica e buono pasto anziani
- Servizi parascolastici
- Trasporto alunni per la scuola elementare e media inferiore
- Centri diurni estivi per minori
- Soggiorni termali e marini per anziani
- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di indigenti
- Assistenza domiciliare

Il Comune di Cornegliano Laudense, ferme restando le competenze e i servizi offerti dall'A.S.S.I.- A.S.L. di Lodi, attiva un sostegno straordinario alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause reddituali e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà agli aventi diritto un ausilio finanziario straordinario, teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia, dovuta a cause straordinarie, mediante la straordinaria elargizione di denaro. Tale fattispecie deve essere documentata da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per territorio, ove precisamente indicati l'ammontare dell'ausilio finanziario richiesto e la destinazione d'utilità medesima.

Il provvedimento finale di assegnazione, o di motivato diniego, compete al Responsabile del Servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore, per l'anno 2001, a £. 500.000 (da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta.

medesimo soggetto. Potranno beneficiarne esclusivamente coloro che presentano un I.S.E. inferiore o uguale al "minimo vitale" di cui al successivo art. 10.

Art. 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi socio-assistenziali oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Cornegliano Laudense ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio o di emarginazione.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Per alcuni servizi, quali l'assistenza scolastica, i centri diurni estivi per minori e i soggiorni per anziani, è prevista l'iscrizione anche da parte di utenti non residenti, dietro corresponsione della tariffa massima stabilita, ferma la disponibilità di posti.

Per soggetti non residenti che però versino in particolare stato di indigenza, bisogno o emarginazione, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rifondere al comune di Cornegliano Laudense la quota non corrisposta dall'utente.

Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione degli enti erogatori della facoltà di cui all' art. 438, primo comma, del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Art. 5 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali.

Il responsabile del servizio, almeno annualmente, invia all'Assessore ai Servizi Sociali, e per conoscenza al Sindaco, una relazione sull'attività svolta. La relazione deve, tra l'altro, contenere il numero degli utenti, la tipologia delle richieste, le risposte fornite in termini di orientamento e consulenza al cittadino, l'attivazione di nuovi interventi.

Art. 6 - Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi sociali curati dal Comune o delegati all' A.S.S.I. - A.S.L. avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

Art. 7 - Controlli

Il Comune di Cornegliano Laudense controlla a campione, e comunque in misura annualmente non inferiore al 20% dei beneficiari di prestazioni agevolate, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Il responsabile del servizio, occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza, e la veridicità dei dati dichiarati, anche a fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Cornegliano Laudense, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel periodo di riferimento del controllo.

Eventuali altre prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti o delegati all' A.S.S.I. - A.S.I. dal Comune di Cornegliano Laudense, ove siano rispettati gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

Resta salva l'applicazione delle fonti normative e degli indirizzi espressi dall'Organo consiliare in materia di servizi pubblici locali a domanda individuale, ove non sussistano stati di indigenza di marginalità sociale.

CAPO II

Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Art. 8 - *Indicatore della situazione economica (ISE)*, e *Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 4. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:

- L'indicatore della situazione reddituale
- L'indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 21 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

- b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale così determinata si detrae l'importo del canone annuo di locazione, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £. 100.000.000. In tal caso il richiedente che risiede in abitazione in locazione è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare, dalla somma dei seguenti valori:

- e) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, indipendentemente dal periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
- f) Il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221.

Dalla somma di cui alla precedente lettera e) si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione è alternativa a quella per il canone di locazione di cui ai precedenti punti.

Dalla somma del valore di cui alla precedente lettera f) si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30 milioni. Tale franchigia non si applica ai fini della detrazione del reddito complessivo di cui al precedente punto d), elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

L'importo così determinato è moltiplicato per il **coefficiente 0,20**.

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. N. 109 del 1998, con le specifiche precisazioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, di seguito riportata:

Scala di equivalenza

| Numero dei componenti | Parametro |
|-----------------------|-----------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,57 |
| 3 | 2,04 |
| 4 | 2,46 |
| 5 | 2,85 |

Con:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,2 in caso presenza di figli minori e di un solo genitore.
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. A tal fine i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 – Dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva va redatta conformemente al modello-tipo di cui al Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999.

Il richiedente dichiara contestualmente di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune di Cornegliano Laudense che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia e acquisisce agli atti un'attestazione provvisoria, redatta in conformità al modello-tipo di cui al citato D.M. 29 luglio 1999, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il Comune di Cornegliano Laudense è altresì soggetto competente a rilasciare una certificazione con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 109/98 e in applicazione del D.P.C.M. 21 luglio 1999 n. 305, valevole per l'accesso a tutte le prestazioni agevolate, in conformità al modello di cui allo stesso D.M. 29 luglio 1999.

ito del più generale processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, il Comune di Cornegliano Laudense si impegna a investire risorse proprie al fine di dotare i propri uffici di un sistema informatizzato per la gestione delle attività in campo sociale, con particolare riguardo alla banca dati utente.

Agevolazioni tariffarie per i servizi socio-assistenziali

Il "minimo vitale" e il diritto all'esenzione totale

Il "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non ha risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il Comune di Cornegliano Laudense prende a riferimento, per la determinazione del "minimo vitale", la soglia economica corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione di vecchiaia, per l'anno 2000, a:

700
per nucleo familiare composto da un solo individuo.

La soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S. Il Responsabile dei Servizi Sociali, con propria determinazione, individuerà annualmente la quota in vigore.

Le famiglie che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale al minimo vitale, sono riconosciute il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso all'esenzione (es. esenzioni ticket) o nell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

La "soglia del disagio" si vuole intendere la condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

Il Comune di Cornegliano Laudense individua come "soglia del disagio", per l'anno 2000, con riferimento a un nucleo familiare composto di un solo individuo, la somma di

1.000

La soglia è riferita annualmente agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, con proprio atto amministrativo, determina annualmente la quota in vigore.

Le famiglie che appartengono a nuclei familiari con I.S.E. inferiore o uguale alla soglia del disagio, superiore al minimo vitale, pertanto, è riconosciuta - per i servizi attivati dal Comune in campo socio-assistenziale, che siano collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni - una tariffa agevolata determinata con separato ed apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 11 – Tabelle di riparametrazione

A titolo esemplificativo si rappresentano le tabelle di riparametrazione del "minimo vitale" della "soglia del disagio" effettuata sulle scale di equivalenza, per nuclei familiari con diversa composizione, senza tenere conto delle maggiorazioni previste dalla normativa di cui al D. Lgs. 109/98, che vanno applicate qualora sussistano.

Minimo vitale

| Numero componenti | Scala di equivalenza | Valore riparametrato |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 9.371.700 |
| 2 | 1,57 | 14.713.569 |
| 3 | 2,04 | 19.118.268 |
| 4 | 2,46 | 23.054.382 |
| 5 | 2,85 | 26.709.345 |

Soglia del disagio

| Numero componenti | Scala di equivalenza | Valore riparametrato |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 15.000.000 |
| 2 | 1,57 | 23.550.000 |
| 3 | 2,04 | 30.600.000 |
| 4 | 2,46 | 36.900.000 |
| 5 | 2,85 | 42.750.000 |

Art. 12 – Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire dei servizi socio-assistenziali, anche a domanda individuale, oggetto del presente Regolamento, sono tenuti a corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ciascun servizio, fatti salvi i casi di esenzione parziale o totale previsti ai precedenti artt. 10 e 11.

L'entità dei costi dei servizi e la conseguente determinazione delle tariffe saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione e adeguatamente resi noti alla comunità nelle forme rituali.

Disposizioni diverse

Art. 13 - Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente Regolamento va redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione. Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successivi Decreti attuativi.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio ove consentito ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente regolamento è immediatamente istruita dal Settore Servizi Sociali e comunque definita entro 30 giorni dalla presentazione.

Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda, entro i limiti temporali previsti per la procedura.

Art. 14 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre PP.AA. o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 15 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività.

Relativamente a servizi/prestazioni a cadenza infra - annuale, la decorrenza di applicazione del presente Regolamento coincide con l'inizio della prima annualità utile per l'attivazione degli stessi.

L'applicazione delle soglie di cui agli artt. 10, 11 e 12, è subordinata alla determinazione del costo e delle tariffe dei servizi, che l'Amministrazione si impegna ad approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

In ogni caso l'entrata in vigore del presente Regolamento implica l'adozione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica, anche a prescindere da nuova determinazione dei costi delle tariffe. In via transitoria, pertanto, possono essere assunti i valori delle soglie e delle tariffe in vigore, con riferimento alle quote previste per i nuclei familiari di tre componenti, riparametrate per nuclei di diversa composizione ai sensi della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98.

Art. 16 – Disapplicazioni

Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dall'Organo consiliare in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.